

- d) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
 - e) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.
2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, enti pubblici e organismi privati.

Art. 3 (Contributi regionali)

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono concessi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea:
 - a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
 - b) in misura adeguata all'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.
2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 non può essere superiore all'ammontare dei finanziamenti per i quali i consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.
3. La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:
 - a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
 - b) è cumulabile con altri eventuali aiuti nel rispetto dei massimali di aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa dell'Unione europea;
 - c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.
4. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 4 (Indirizzi per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, adotta una deliberazione nella quale, in particolare, sono stabiliti:
 - a) il numero minimo di imprese agricole aderenti al consorzio fidi;
 - b) la misura dei contributi;
 - c) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;
 - d) le priorità nella erogazione dei contributi;
 - e) i criteri cui devono attenersi i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;
 - f) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'amministrazione regionale;
 - g) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi.